

FONDAZIONE CASA di ENZO FERRARI-MUSEO
REGOLAMENTO ADERENTI
FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Con il presente Regolamento la Fondazione Casa di Enzo Ferrari-Museo (di seguito la “Fondazione”) intende regolamentare i diritti e i doveri della figura statutaria dell’Aderente, come prevista dall’articolo 7 dello Statuto.

La figura del Partecipante Aderente (di seguito solo “Aderente”) è, infatti, prevista dallo Statuto della Fondazione come soggetto (persona giuridica, persona fisica, ente) che contribuisce alla vita della Fondazione ed al raggiungimento delle finalità statutarie della medesima.

In particolare, secondo il comma 3 dell’articolo 7 dello Statuto, con apposito Regolamento interno potranno essere istituite particolari categorie di Aderenti e regolamentati i rapporti fra gli Aderenti stessi e la Fondazione, in modo da favorire la più ampia e fattiva partecipazione, anche al fine di instaurare un rapporto privilegiato, più consapevole, con la Fondazione e con il Museo Enzo Ferrari.

Diventare Aderenti della Fondazione significa sostenerne le attività istituzionali ed, in particolare, agevolare la migliore gestione/organizzazione del Museo Enzo Ferrari, oltre ad avere diritto ad una serie di vantaggi, privilegi ed esclusive opportunità.

Art. 1 – Aderente

1.1. La figura dell’Aderente può essere rivestita da qualsiasi persona fisica in possesso dei requisiti di cui al comma successivo, persona giuridica, pubblica o privata, Ente o Associazione anche non riconosciuti, con sede nel territorio italiano e all’estero (anche extra UE) la quale ne faccia richiesta, fatta salva espressa autorizzazione della Commissione Valutazione Aderenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento.

1.2. Per le persone fisiche, l’ammissione è subordinata al conseguimento della maggiore età nonché alla sussistenza della capacità di agire ed al pieno esercizio dei diritti civili. In ogni caso, la domanda di ammissione in favore di persona minorenni o incapace può essere validamente presentata da chi esercita la patria potestà o dal tutore, fatta salva la responsabilità di questi per gli oneri derivanti dalla qualità di Aderente e l’esercizio dei relativi diritti amministrativi di cui all’art. 3. Anche in tale caso, è essenziale l’autorizzazione di cui alla Commissione Valutazione Aderenti di cui al presente regolamento.

1.3. La domanda di ammissione, il cui modulo è disponibile sul sito all’indirizzo <http://www.fondazioneenzoferrari.it>, può essere inviata in qualsiasi momento, salvo il termine per la decadenza di cui al comma 5. La stessa deve essere compilata in ogni sua parte ed inviata a mezzo posta elettronica/raccomandata a.r./fax, unitamente alla copia della ricevuta attestante il versamento della quota di iscrizione iniziale, all’indirizzo fondazionecasanataleenzoferrari@legalmail.it, Via Santi 40 41123 Modena, fax 059/2032097.

1.4. La Commissione di Valutazione Aderenti si riunisce ogni mese, anche in videoconferenza e/o tramite sistemi telematici al fine di valutare le domande di ammissione, deliberando sulle stesse a mezzo di insindacabile parere. Entro 15 giorni dalla data della relativa delibera, la decisione della Commissione viene comunicata al domicilio indicato dal richiedente nel modulo di domanda/all'indirizzo di posta elettronica, unitamente, in caso di esito positivo, all'attestato di cui all'art. 4.6.

Qualora la Commissione, all'esito di parere negativo, decida di rigettare la richiesta, la quota versata in sede di domanda verrà interamente restituita entro 30 giorni decorrenti dalla data della relativa delibera.

1.5. La qualifica di Aderente è efficace dalla data della delibera di cui sopra e dura fino al 31 dicembre dell'anno in corso. La qualifica di Aderente può essere rinnovata di anno in anno, a fronte della compilazione di apposito modulo che l'Aderente riceverà dalla Fondazione in prossimità della scadenza della qualifica e che dovrà essere restituito (con lettera raccomandata o per fax e/o mail alla segreteria della Fondazione), unitamente a copia della ricevuta attestante il versamento della relativa quota, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, decorsi inutilmente i quali l'Aderente si intende receduto.

Art. 2 - Cessazione dalla qualità di Aderente

2.1. La qualità di Aderente si perde:

a) per dimissioni espresse, che dovranno essere comunicate dall'interessato alla Fondazione a mezzo lettera raccomandata a.r. entro il 30 novembre dell'anno precedente l'effettiva cessazione; il dimissionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intera quota dell'anno in corso;

b) per mancato versamento della quota entro il termine previsto dal modulo di rinnovo annuale di cui all'art. 1.5.; l'eventuale riammissione, su richiesta espressa dell'interessato, è subordinata in ogni caso alla insindacabile decisione discrezionale della Commissione Valutazione Aderenti nelle forme di cui al precedente articolo, ed è possibile solo previo versamento della quota con le maggiorazioni eventualmente stabilite dalla Commissione stessa a titolo di concorso spese; in tal caso, sono fatte salve le decadenze nel frattempo intercorse, ivi compreso il termine per l'esercizio del diritto di cui all'art. 1.5.;

c) per delibera adottata dalla Commissione Valutazione Aderenti in seguito alla perdita da parte dell'Aderente dei requisiti di ammissione o per violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico;

d) per radiazione deliberata dall'Assemblea di Partecipazione anche su eventuale segnalazione della Commissione Valutazione Aderenti in caso di comportamenti manifestamente lesivi del prestigio della Fondazione e/o gravi infrazioni che rendano impossibile una qualsivoglia relazione con la Fondazione.

2.2. Nei casi di cui alle precedenti lettere c) e d), fermo restando l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso, l'interessato potrà ricorrere avverso la relativa decisione di esclusione presentando entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della stessa apposita istanza all'Assemblea di Partecipazione.

Art. 3 - Diritti Statutari degli Aderenti

3.1. Ai sensi ed in osservanza dell'art. 18 dello Statuto della Fondazione, gli Aderenti sono membri di diritto dell'Assemblea di Partecipazione, la quale si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti ed attraverso la stessa ed i soggetti di cui al comma successivo contribuiscono al perseguimento delle finalità della Fondazione per il tramite di formulazione di proposte e pareri.

3.2. All'Assemblea di Partecipazione spetta il compito di eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione.

3.3 Il rappresentante degli Aderenti nominato in Consiglio di Amministrazione, resta in carica sino a naturale scadenza del medesimo Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 terzo comma dello Statuto della Fondazione. L'Aderente mantiene la propria qualifica e la nomina in Consiglio qualora in regola con il versamento della quota annuale nei termini stabiliti; in caso contrario, si intende automaticamente decaduto e l'Assemblea di Partecipazione, previa convocazione, provvederà alla nomina del nuovo membro.

3.4. L'elenco degli Aderenti è contenuto in apposito libro custodito ed aggiornato a cura del Segretario Generale della Fondazione.

Art. 4 - Altri diritti degli Aderenti

4.1 I diritti di cui al presente articolo sono quelli qualificati come "altri diritti", cioè riconosciuti ad ogni Aderente finchè sussiste tale qualifica per ogni anno di adesione. L'elencazione di tali diritti ("Elenco altri Diritti Aderenti") sarà pubblicata sul sito internet (fondazioneenzoferrari.it) e ne verrà data comunicazione diretta a tutti gli Aderenti. La Fondazione potrà, discrezionalmente, di anno in anno ampliare, modificare e/o limitare tali diritti e la relativa applicabilità; tale attività potrà essere eseguita direttamente dal Segretario Generale della Fondazione, previa semplice comunicazione al Consiglio di Amministrazione ma non necessiterà di alcuna modifica al presente Regolamento

Art. 5 - Doveri degli Aderenti

5.1. Gli Aderenti non possono in alcun modo utilizzare, a qualunque titolo e per qualsiasi iniziativa, anche non commerciale, i nomi, loghi e marchi della Fondazione e del Museo Casa Enzo Ferrari.

5.2. Gli Aderenti non possono riprodurre, con qualsiasi mezzo e/o tecnologia, l'attestato quivi indicato e il suo utilizzo anche per finalità di comunicazione e/o commerciali in senso lato.

5.3. Gli Aderenti si impegnano ad osservare, per quanto di competenza, il Codice Etico della Fondazione, il cui testo in versione integrale è stato trasmesso unitamente all'attestato e che è visionabile nell'apposita sezione del sito web istituzionale. Gli Aderenti si impegnano, comunque, a tenere sempre un atteggiamento consono al proprio ruolo e conforme ai principi dettati dallo Statuto della Fondazione nonché alle delibere ed alle comunicazioni del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea di Partecipazione, di cui sono membri.

5.4. L'Aderente è interamente responsabile degli atti che compie sotto ogni profilo: civile, fiscale, amministrativo e penale.

5.5. L'Aderente si impegna a segnalare tempestivamente alla Fondazione qualsiasi fatto di cui abbia avuto notizia, ritenuto in contrasto o lesivo dei diritti della Fondazione e/o del Museo Casa Enzo Ferrari.

5.6. È onere dell'Aderente comunicare alla Fondazione eventuali cambiamenti rilevanti relativi alla propria sfera giuridica ed indipendenti dal fatto della Fondazione stessa, quali, a titolo esemplificativo, mutamenti di domicilio e/o residenza, cambio di indirizzo di posta elettronica e/o non funzionamento anche solo temporaneo della stessa, nonché vicende tali da incidere sulla persistenza dei requisiti di ammissione. La Fondazione è esonerata da qualsiasi forma di indagine in ordine alle vicende individuali degli Aderenti, la cui responsabilità è interamente a carico degli interessati.

5.7. L'eventuale violazione di quanto sopra comporterà l'immediata decadenza dalla qualifica di Aderente e le conseguenti azioni per la tutela dei diritti, patrimoniali e non, della Fondazione eventualmente lesi.

Art. 6 - Attività istituzionali degli Aderenti

6.1. L'Aderente è membro di diritto dell'Assemblea di Partecipazione (art. 3.1.).

6.2. L'Aderente persona fisica partecipa direttamente alle attività della Assemblea di Partecipazione, fatta salva la possibilità di delegare, con procura scritta adeguatamente motivata, un suo rappresentante in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione dei benefit regolamentati dal presente regolamento; l'Aderente persona giuridica partecipa alle attività della Assemblea di Partecipazione in persona del legale rappresentante in carica, fatta salva la possibilità di delegare, con procura scritta, un suo rappresentante sempre in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione dei benefit regolamentati dal presente regolamento.

6.3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata, almeno una volta all'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa. Il Presidente, verificata la regolarità della composizione dell'Assemblea, dichiara l'apertura dei lavori e ne regola l'andamento. All'Assemblea partecipa altresì, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Fondazione.

6.4. La convocazione deve avvenire con almeno due settimane di preavviso, mediante annunci effettuati sul sito internet e invio di e-mail, ovvero mediante lettera raccomandata R/R.

6.5.-L'Assemblea formula pareri e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Prende atto dei regolamenti riguardanti gli Aderenti ed i loro rapporti con la Fondazione. Le proposte ed i pareri unitamente al relativo verbale dell'Assemblea sono trasmessi a cura del Segretario Generale ai membri eletti nel Consiglio di Amministrazione

6.6. L'Assemblea di Partecipazione prende atto dei regolamenti riguardanti gli Aderenti ed i loro rapporti con la Fondazione.

6.7. All'Assemblea di Partecipazione spetta il compito di eleggere un membro del Consiglio di Amministrazione.

6.8. L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente della Fondazione,

che la presiede di diritto.

6.9. L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non deliberativa, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso le riunioni possono essere ampliate – a seconda dell'oggetto da trattare – ai soggetti che possono portare contributi o che possono beneficiare delle attività promosse o proposte in quella sede.

6.10. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale a cura del Segretario Generale della Fondazione, il quale cura altresì la tenuta e l'aggiornamento del libro degli Aderenti e delle Assemblee di Partecipazione (art. 18 Statuto). In caso di assenza del Segretario Generale, le relative funzioni in sede di Assemblea sono espletate da una persona scelta dai presenti a maggioranza con il consenso del Presidente.

Art. 7 - Tutela della Privacy e della Riservatezza

7.1. L'Aderente, in osservanza delle disposizioni del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D.Lgs. 196/2003) garantirà ed osserverà una stretto riserbo su tutte le informazioni, anche di natura non personale, di cui potrebbe venire a conoscenza nello svolgimento delle Sue attività istituzionali.

7.2. L'eventuale violazione di quanto sopra comporterà l'immediata decadenza dalla qualifica di Aderente e le conseguenti azioni per la tutela dei diritti, patrimoniali e non, della Fondazione eventualmente lesi.

Art. 8 - Clausola Arbitrale

8.1. All'insorgere di dispute o di discordanze, derivanti o collegate alla interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento, nonché all'insorgere di dispute o di discordanze tra gli Aderenti e tra gli Aderenti e la Fondazione, le parti interessate dovranno innanzitutto, quale condizione di procedibilità del successivo lodo arbitrale, cercare di risolverle in prima istanza, secondo procedimento amichevole, nel rispetto della seguente procedura:

- all'insorgere di una controversia ciascuna delle Parti dovrà chiedere per iscritto all'altra di iniziare la procedura di composizione, nominando in contraddittorio ciascuna un proprio rappresentante, dotato di poteri di decisione;

- qualora tali rappresentanti, dopo avere esperito ogni ragionevole tentativo di composizione, non riuscissero a risolvere la controversia insorta entro 45 giorni dalla richiesta formale di iniziare la procedura di composizione, tale controversia sarà deferita a un Arbitro Unico, nominato in osservanza del Regolamento della Camera Arbitrale di Modena, il quale deciderà in via irrituale e secondo equità, ferme restando le norme inderogabili di legge in materia.

Art. 9 - Clausola di rinvio

9.1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.